

Emissioni degli impianti di produzione energia e monitoraggio del parametro CO mediante misurazione in continuo tramite SME

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 19 novembre 2024, n. 921 - Gabbricci, pres.; Siccardi, est. - Cartiere Villa Lagarina S.p.A. (avv.ti Mascotto e Pellegrini) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini e Salemi) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzativo unico regionale - Emissioni degli impianti di produzione energia - IPE, costituiti dalla CTE alimentata a gas naturale e, in piccola parte, da biogas derivante dalla sezione anaerobica del depuratore - Modifiche e aggiornamenti tecnologici finalizzati all'ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione, al recupero di materia ed energia - Nuovo progetto con modifica in riduzione - Monitoraggio del parametro CO mediante misurazione in continuo tramite SME.

(Omissis)

FATTO

1.- Cartiere Villa Lagarina S.p.A. è proprietaria di un complesso industriale (anche noto come “Cartiera ex Burgo”) sito in Mantova, via Poggio Reale 9, ristrutturata dopo l’acquisto.

2.- Con atto dirigenziale PD/506 del 28.5.2020 la Provincia di Mantova ha adottato il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis D.Lgs. 152/2006, comprensivo, per quanto di rilievo, di Autorizzazione Unica Ambientale, disciplinata nell’allegato 2.a) “Istruttoria e dispositivo AIA” e nell’allegato 2.b) “Allegato Tecnico AIA”, a seguito del progetto di realizzazione di “Modifiche e aggiornamenti tecnologici finalizzati all’ottimizzazione quantitativa e qualitativa della produzione, al recupero di materia ed energia – Nuovo progetto con modifica in riduzione” presentato dalla ricorrente.

3.- In particolare per il punto di emissione E19A (convogliante le emissioni degli Impianti di Produzione Energia - IPE, costituiti dalla CTE alimentata a gas naturale e, in piccola parte, da biogas derivante dalla sezione anaerobica del depuratore) l’allegato tecnico AIA del PAUR prevedeva il monitoraggio in continuo non solo dei parametri NOx, CO e NH (rispettivamente con limiti 33.5, 16.5 e 1.3), ma anche dei parametri polveri COT (TOC), SOx e HCl (rispettivamente con limiti 0.2, 0.75 e 0.2).

Il PAUR, poi, ha imposto alla società di comunicare preventivamente l’attivazione dell’installazione ex art. 29 del D.Lgs 152/2006 e dei punti emissivi ai sensi dell’art. 269 del medesimo testo normativo, nonché la messa a regime degli impianti.

4.- La ricorrente si è attivata per la messa in esercizio ed a regime dello stabilimento, instando, con nota trasmessa alle Amministrazioni il 20.8.2020, per chiarimenti relativamente alle misurazioni del valore limite di concentrazione relativo ai COT (TOC), non risultando la strumentazione presente sul mercato in grado di apprezzarli con precisione, essendo il valore di cui all’autorizzazione (0.2 mg/Nmc) prossimo all’errore di misura (0.1 mg/Nmc).

Successivamente, in seno a procedimento di modifica non sostanziale dell’AIA 2020 instaurato dalla Provincia di Mantova, la società ha proposto la differente modalità di misurazione dei parametri polveri e COT in discontinuo con cadenza quindicinale per il primo mese dalla messa a regime e successivamente mensile, al quale aveva fatto seguito la richiesta della Provincia di Mantova ad Arpa di parere in ordine a dette forme alternative di controllo.

Nelle more, comunque, la ricorrente aveva installato il polverimetro (uno dei componenti dello SME), dandone atto nella conferenza di servizi dell’1.10.2020.

5.- Il predetto PAUR 506/2020 è stato modificato dapprima con atto dirigenziale PD/902 del 6.10.2020, mediante adozione di nuovo allegato tecnico AIA - confermativo dei limiti emissivi e delle modalità di monitoraggio già previste nell’AIA 2020 e secondo cui “V) Per i sistemi di misurazione in continuo delle emissioni (S.M.E.) deve essere applicata la Norma Tecnica UNI EN 14181. Gli strumenti installati devono essere dotati di certificazione QAL1 prevista dalla norma citata, le tarature di detti strumenti sarà eseguita secondo le indicazioni QAL 2 e la verifica dell’accuratezza delle misure verificata almeno con cadenza annuale (AST)” e successivamente con atto dirigenziale PD n. 1276/2022, comportante la modifica non sostanziale della disciplina del trattamento delle acque di lago.

6.- Il 12.10.2020 è sopraggiunto il parere Arpa, con cui si è dato atto che la strumentazione al momento sul mercato non consentirebbe, atteso il limite di errore, la verifica dei limiti emissivi fissati nell’atto autorizzativo tramite SME per gli inquinanti COT e Polveri.

7.1- A seguito di un controllo straordinario eseguito da Arpa nell’ottobre 2021, la Provincia di Mantova ha emesso il provvedimento PD n. 132 del 10.2.2022, con cui ha diffidato la ricorrente per: non aver ubicato la sezione di campionamento dell’emissione E19A secondo la norma tecnica di riferimento; non aver comunicato per tempo l’indisponibilità degli analizzatori in continuo per i parametri SO2 e THCl; non aver informato tempestivamente circa l’indisponibilità di alcuni degli analizzatori in continuo.



7.2.- Con nota del 25.3.2022 la società ha confermato alle Amministrazione l'integrale installazione di analizzatori e misuratori dello SME sul camino E19A, evidenziando *“imprecisioni di misurazione nei sensori degli SOx e della portata fumi”*, nonché *“difficoltà nell'effettuare le prove di qualità in conformità alla norma UNI 14181:2015 per i parametri Polveri, SOx, NH3, THC e HCP”*, ed ha comunicato alla Provincia di aver provveduto all'effettuazione - con cadenza quindicinale - di un parallelo monitoraggio in discontinuo del punto emissivo E19A presso un laboratorio esterno certificato, che ha confermato il rispetto dei limiti.

7.3.- Con successiva nota del 15.4.2022 la società ha trasmesso alla Provincia di Mantova e ad Arpa Dipartimento Cremona-Mantova gli esiti dello studio fluido dinamico per la verifica dei requisiti della sezione di misura riferita alle emissioni E19A della CTE, che evidenziava una criticità nel posizionamento dello SME in relazione alla norma UNI applicabile e quindi la necessità di un approfondimento tecnico, ribadendo con successive comunicazioni del 26.8.2022 e 10.10.2022 l'inattendibilità tecnica delle misurazioni effettuate dallo SME, dipendente sia dal suo inidoneo posizionamento, sia dai limiti di emissione particolarmente bassi prescritti dall'AIA con riferimento ai parametri polveri, SOx, NH3 e HCl.

8.- Nel maggio 2022 Arpa ha effettuato una visita ispettiva presso lo stabilimento della ricorrente, ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. 152/2006. All'esito della stessa ha trasmesso una relazione finale alla Provincia di Mantova ed alla società, dando atto di aver constatato plurime criticità ed inottemperanze, così elevando il verbale di accertamento d'illecito amministrativo n. 1/2023.

9.- La Provincia di Mantova ha, poi, dato corso ad accertamenti istruttori, chiedendo con nota 6.3.2023 ad Asl di valutare la sussistenza di eventuali situazioni di pericolo per la salute umana ad Arpa di fornire un contributo tecnico per chiarire la portata delle contestazioni e proporre soluzioni per risolvere le criticità.

10.1.- Ad istruttoria completata, la Provincia di Mantova ha emesso la diffida PD n. 572 del 14.4.2023, contestando, ex art. 29 *decies*, comma 9, D.Lgs. 152/2006, alla ricorrente di:

(I)- Aver superato i limiti previsti per l'emissione E19A;

(II)- Aver superato il volume dell'approvvigionamento di acqua previsto dalla concessione al prelievo da pozzo rilasciata anche in disaccordo al punto II) sezione E 2.4 Prescrizioni generali dell'AIA;

(III)- Aver disatteso il punto VI) della sezione E2.4 per non aver comunicato i superi dei valori limite in S1 e S6 rinvenuti in AIDA;

(IV)- Aver disatteso la prescrizione al punto I) della sezione E1.2 Requisiti e modalità per il controllo in quanto la frequenza del campionamento non coincide con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo;

(V)- Aver disatteso la prescrizione V) della sezione E1.2 Requisiti e modalità per il controllo in quanto non è stata completata la taratura degli strumenti dello SME secondo le indicazioni QAL 2 e senza porre in essere azioni per completare e/o modificare gli adempimenti prescritti nella sezione dell'allegato autorizzativo come sopra riportato;

(VI)- Aver disatteso il punto II) sezione E7 per non aver comunicato l'indisponibilità degli analizzatori in continuo previsti sullo SME;

(VII)- Aver disatteso il punto II) sezione E7 per non aver comunicato superi occorsi all'emissione E19A rilevati nel semestre 2022.

10.2.- La diffida ha, altresì, imposto plurime verifiche e misure di adeguamento, tra cui la presentazione di una proposta di modifica tecnica/impiantistica/gestionale/progettuale del PAUR finalizzata alla risoluzione delle criticità ed inottemperanze evidenziate, cui la ricorrente ha ottemperato.

11.- Con ricorso tempestivamente notificato e ritualmente depositato, Cartiere Villa Lagarina S.p.a. ha impugnato la suddetta diffida, chiedendone l'annullamento.

La Provincia si è costituita senza svolgere difese, e ha poi depositato la memoria documenti e memorie ex art. 73 c.p.a., alla quale la società ha replicato.

Il Comune si è costituito con atto di stile, supportando le tesi provinciali.

12.- Pendente il ricorso, il 16.2.2024, la ricorrente ha presentato ex art. 26 *bis* D.Lgs. 152/2006, istanza di valutazione preliminare del progetto di modifica dell'impianto, volta a risolvere le criticità e le inottemperanze rilevate: tale progetto prevede la variazione del limite produttivo giornaliero delle concentrazioni di COV nelle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di produzione della carta e l'aggiornamento dei limiti di portata dei camini, della sezione e/o dell'altezza dei camini dell'impianto di produzione, delle modalità di monitoraggio delle emissioni derivanti dagli impianti di produzione di energia e la progettazione di interventi per la riduzione delle emissioni odorigene dell'impianto depurativo.

DIRITTO

1.1.- Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce *“Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies, commi 3, 6 e 9, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 7, L. n. 241/90 s.m.i.. Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione. Eccesso di potere: eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità ed irragionevolezza”*: a suo dire l'art.



29 *decies* D.Lgs. 152/2006 imporrebbe che, prima di emettere la diffida, il soggetto accertatore avvii un confronto con l'interessato, comunicando l'avvio del procedimento, così come prescritto dall'art. 7 della Legge 241/1990. Secondo la ricorrente, poi, la previa comunicazione sarebbe stata tanto più necessaria nel caso concreto, posta la nota situazione di oggettiva inadeguatezza tecnica dello SME per il punto emissivo E19A, in considerazione dei limiti straordinariamente bassi previsti dall'AIA 2020 e delle limitazioni tecniche degli strumenti di misura in continuo disponibili sul mercato.

Tale mancanza avrebbe, quindi, insanabilmente viziato la diffida; il tenore della stessa, peraltro, confermerebbe l'illegittimità, in quanto, dopo aver prescritto una generica regolarizzazione, ha precisato che la stessa potrà avvenire solo *“a valle dei chiarimenti ...e... dei confronti da effettuarsi con ARPA per la risoluzione delle criticità connesse al funzionamento/posizionamento degli analizzatori collegati allo SME, relativa calibrazione e definizione dei codici errore”*, implicitamente riconoscendo la necessità di un contraddittorio.

1.2.- La censura, come già rilevato in caso analogo da questa Sezione (cfr. Tar Brescia, sentenza n. 435 del 20.5.2024), è infondata.

L'art. 29 *decies*, comma 9, D.Lgs. 152/2006, infatti, prevede, quale presupposto per l'emissione della diffida, la *“inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie”*: detta inosservanza può essere accertata o a seguito di controlli e ispezioni compiuti ai sensi dei commi da 3 a 6, oppure sulla base della trasmissione, da parte del gestore, dei dati relativi ai controlli delle emissioni ai sensi del comma 2.

La prima ipotesi è quella che si è verificata nel caso di specie, essendo le violazioni state accertate a seguito dei controlli e delle ispezioni avviate nel maggio 2022: emerge dalla documentazione in atti che nel corso dell'ispezione la società ha avuto modo di interloquire, anche attraverso partecipazione ad apposita riunione, cui ha fatto seguito la trasmissione della relazione finale dell'11.11.2022.

Ulteriore ragione di infondatezza della censura risiede nel fatto che, dopo la trasmissione della suddetta relazione Arpa, nella quale sono state indicate le inottemperanze successivamente trasfuse nella diffida gravata, la società ha presentato le sue osservazioni in data 17.11.2022, sicché il contraddittorio sulle contestazioni mosse è stato instaurato. È irrilevante la circostanza che ciò non sia avvenuto a seguito della comunicazione di avvio del procedimento per l'emanazione della diffida ai sensi dell'art. 29 *decies*, comma 9, lett. a, ma a seguito di un verbale finalizzato alla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 29 *quaterdecies*, comma 2: sebbene i due procedimenti siano distinti e autonomi, entrambi prendono le mosse dall'accertamento effettuato da Arpa sul superamento dei limiti di emissione, e sulla violazione della varie prescrizioni imposte, trattandosi di accertamenti sul quale la società ha potuto svolgere le sue deduzioni. Tanto è vero che tali deduzioni sono state valutate dalla Provincia di Mantova nell'istruttoria che ha portato all'emissione della diffida, come risulta espressamente dal testo della diffida stessa.

E' inconferente e confonde i piani, infine, l'argomento che fa leva sul fatto che la diffida abbia richiesto adeguamenti previo confronto con Arpa: tale confronto, infatti, si riferisce ad un momento successivo al procedimento accertativo della violazione ed è funzionale, esclusivamente, ad una fase di revisione del sistema SME.

2.- In via subordinata, poi, la ricorrente ha denunciato *“Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. sotto altro profilo; violazione e falsa applicazione dell'art. 29 decies, commi 3, 6 e 9, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Violazione degli artt. 269 e 278 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell'Allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 sotto altro profilo. Violazione del principio di buona fede e leale collaborazione. Violazione art. 1256 Cod. Civ. Eccesso di potere: eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità, carenza di istruttoria, irragionevolezza sotto altro profilo”*: la società ha dedotto che, quand'anche la diffida non preceduta dalla sua partecipazione procedimentale fosse ritenuta legittima, la stessa sarebbe comunque viziata, giacché emessa in difetto dei presupposti legali, frutto di eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità, carenza di istruttoria ed irragionevolezza.

Detto motivo viene, poi, declinato in cinque sottocensure riferite alle diverse contestazioni di cui alla diffida stessa.

3.1.- Con riferimento alle contestazioni sub IV e V, vale a dire *“Sull'inottemperanza a quanto disposto alla prescrizione E1.2 I) e V) dell'Allegato Tecnico all'Atto Dirigenziale n. PD/506 del 28.05.20 e s.m.i.”*, la società ha sostenuto l'oggettiva inattuabilità delle prescrizioni contenute nell'AIA e la conoscenza da parte della Provincia di Mantova di tale aspetto, quantomeno sin dall'istruttoria del procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA 2020. Ciò, peraltro, sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Arpa nella nota 27.3.2023, che richiama la nota precedente del 12.10.2020, nella quale si *“chiara che la strumentazione disponibile non può misurare in continuo la concentrazione fissata come limite alla emissione E19”*.

Inoltre, la società, deduce che, pur nell'impossibilità di reperire sul mercato strumenti di misura idonei, avrebbe messo in atto tutte le azioni volte al rispetto delle disposizioni di legge: sia comunicando l'impossibilità agli Enti; sia completando la taratura (cd QAL2) per i parametri (ossigeno, vapore acqueo, monossido di carbonio, ossidi di azoto) per cui la stessa risultava eseguibile; sia, ancora, implementato tutte le BAT di settore; infine, provvedendo al monitoraggio, in via sostitutiva, dei parametri richiesti attraverso un campionamento ed un'analisi in discontinuo, con cadenza quindicinale, per il tramite di un laboratorio terzo certificato.

Secondo la ricorrente, quindi, a fronte delle criticità emerse la Provincia di Mantova avrebbe dovuto dare avvio ad un procedimento di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29 *octies*, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006; tale attivazione, per contro, non avrebbe potuto essere imposta alla società, anche considerando che il porre *“in essere azioni per completare e/o modificare gli adempimenti prescritti nella sezione dell'allegato autorizzativo come sopra riportato”*, non è contenuto nella prescrizione E1.2 V) dell'AIA.

3.2.- La censura è infondata, considerando che parametri, punti e metodi di campionamento, analisi, frequenze e taratura della strumentazione sono stati proposti dalla stessa ricorrente ai fini dell'autorizzazione, previsti nel piano di monitoraggio e controllo da questa predisposto e trasfuso nelle formali prescrizioni, mai, prima degli accessi ispettivi, oggetto di una formale contestazione di inattuabilità.

Se è vero che la società già nel corso del procedimento per modifica non sostanziale dell'AIA del 2020 aveva proposto di modificare le modalità di misurazione dei parametri polveri e COT da continuo in discontinuo (con cadenza quindicinale per il primo mese dalla messa a regime e successivamente mensile), tanto da indurre la Provincia di Mantova a chiedere ad Arpa un parere sull'attendibilità tecnica della misura dello SME, è altrettanto vero che il parere è stato reso solo successivamente all'atto dirigenziale PD/902 del 6.10.2020, con cui è stata approvata la modifica non sostanziale dell'AIA 2020, così come è vero che dalla stessa la ricorrente non ha chiesto la revisione in epoca antecedente alla diffida.

Pertanto è documentato che la società si sia conformata alle prescrizioni dell'AIA come sopra modificata: nel febbraio 2021, infatti, ha comunicato la messa a regime dell'impianto e nel settembre dello stesso anno ha addirittura prodotto una relazione tecnica di QAL2 in cui *“Dall'esame dei dati e dall'esito delle prove delle verifiche secondo UNI EN 14181:2015, condotte sugli analizzatori costituenti il sistema di monitoraggio delle emissioni posto a presidio del camino di espulsione fumi relativi al turbogas (E19A) della centrale di cogenerazione a servizio dell'impianto della Pro-Gest di Mantova, gestita da Cartiera Villa Lagarina S.p.A”* ha attestato che *“tutte le verifiche previste nell'attività di QAL2 sono state superate; è dunque possibile l'utilizzo delle rette di calibrazione calcolate”*.

Quanto sopra, quindi, evidenzia, in chiave oggettiva, il superamento delle perplessità manifestate da Arpa nel parere del 12.10.2020 sulle strumentazioni esistenti sul mercato.

Successivamente, poi, alcuna altra problematica inerente alla taratura dello SME è stata segnalata all'Amministrazione o ad Arpa: le specifiche problematiche lamentate in ricorso sono, infine, emerse soltanto in occasione della visita ispettiva del novembre 2021, successiva di un paio di mesi alla sopra richiamata relazione tecnica.

Pertanto, con missiva del 23.7.2021, indirizzata alla Provincia di Mantova e ad Arpa, la ricorrente ha comunicato che *“il monitoraggio delle emissioni del camino E19 della CTE, a regime con alimentazione anche a biogas, è stato eseguito in data 20 c.m.”*, senza fornire alcuna perplessità in merito al fatto che gli SME non funzionassero per determinati parametri. Neppure, poi, tale comunicazione può dirsi effettuata con la successiva missiva del 25.3.2022, giacché con essa la ricorrente si è limitata a segnalare *“alcune imprecisioni di misurazione nei sensori degli SOX e della portata fumi”* e *“difficoltà nell'effettuare le prove di qualità in conformità alla norma UNI 14181:2015 per i parametri Polveri, SOx, NH3, THC e HCP”*, ma non già un'impossibilità tale da compromettere il sistema di rilevamento.

Soltanto con nota del 10.10.2022 la società ha esplicitato *“che il misuratore di portata dello SME non riesce ad effettuare corrette misure per via del non idoneo posizionamento; i limiti di emissione prescritti per i parametri polveri, SOx, NH3 e HCI sono tanto bassi da determinare l'impossibilità di completare la QAL2 in conformità alla norma tecnica UNI 14181:2015”*: detta comunicazione, tuttavia, appare tardiva e strumentale rispetto all'ispezione, dimostrando la violazione della prescrizione AIA di cui al punto V) della sezione E1.2 *“Requisiti e modalità per il controllo”*, che imponeva di completare la taratura degli strumenti dello SME secondo le indicazioni QAL 2.

3.3.- Appare altresì integrata la violazione della prescrizione AIA di cui al punto I) della sezione E1.2 *“Requisiti e modalità per il controllo”*, non essendo stata rispettata la frequenza di campionamento, avendo la ricorrente effettuato un monitoraggio discontinuo con cadenza ed analisi quindicinale, avvalendosi di un laboratorio esterno, pur senza che sul punto fosse intervenuta autorizzazione espressa della Provincia.

Neppure è fondato il richiamo al punto 2.5 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006, secondo cui *“Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità competente per il controllo. In ogni caso in cui, per un determinato periodo, non sia possibile effettuare misure in continuo, laddove queste siano prescritte dall'autorizzazione, il gestore è tenuto, ove tecnicamente ed economicamente possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate. Per tali periodi l'autorità competente per il controllo stabilisce, sentito il gestore, le procedure da adottare per la stima delle emissioni”*, posto che l'operatività della previsione postula non soltanto una previa informativa da inoltrare all'autorità competente, ma anche la doverosità delle specifiche procedure dettate dall'autorità di controllo in proposito, da allegare al registro delle emissioni.

Nel caso di specie detto passaggio è mancato, a causa della mancata puntuale segnalazione a cura della ricorrente, non potendo assumere valenza *“sanante”* della lacuna la presa d'atto, da parte di Arpa, dell'assenza di controlli in continuo. In definitiva, quindi, la società avrebbe dovuto comunicare tempestivamente le specifiche criticità del monitoraggio e farsi promotrice di un'ulteriore modifica dell'AIA e della revisione del manuale di gestione dello SME prima della

constatazione degli inadempimenti e non – come effettuato – in via postuma, non potendosi addossare iniziative alla Provincia di Mantova, posto che l'elencazione di cui all'art. 29 *octies*, comma 4, D.Lgs. 152/2006 è riconosciuta come tassativa (C.d.S., Sez. IV, 25.7.2022 n. 6513).

Da ultimo, non coglie nel segno la dedotta illegittimità della contestazione di non aver posto “*in essere azioni per completare e/o modificare gli adempimenti prescritti nella sezione dell'allegato autorizzativo come sopra riportato*” in quanto alcuna prescrizione del genere sarebbe contenuta al punto E1.2 V) dell'AIA: trattasi non già di un'autonoma contestazione, bensì di una mera argomentazione contenuta nella diffida quale supporto motivazionale dell'addebito, avvalorando la violazione compiuta, nel senso di esplicitare come la società stessa avrebbe potuto evitarla.

4.1.- Con riferimento alla contestazione sub I, vale a dire “*Sull'asserito superamento dei limiti previsti per l'emissione E19A dell'Allegato Tecnico all'Atto Dirigenziale n. PD/506 del 28.05.20 e s.m.i.*”, la società evidenzia come sia stato riconosciuto dalla stessa Arpa nel parere 27.3.2023 che le analisi svolte dal laboratorio certificato esterno, incaricato del monitoraggio in discontinuo, abbiano riscontrato il rispetto al parametro CO previsto dall'Allegato Tecnico AIA 2020 e s.m.i., essendo il presunto superamento stato registrato solo dallo SME. A suo dire, quindi, la diffida sarebbe affetta da eccesso di potere per carenza dei presupposti, nonché per irragionevolezza ed illogicità, oltre che per carenza di motivazione.

4.2.- La censura è infondata, essendo sufficiente rilevare come l'allegato tecnico all'AIA prevedesse il monitoraggio del parametro CO (al pari degli altri) mediante misurazione in continuo tramite SME, non unilateralmente surrogabile da misurazioni con cadenza quindicinale.

A ciò si aggiunge la considerazione che detto parametro non è mai neppure stato oggetto di evidenziate criticità da parte della società.

La nota Arpa del 27.3.2023 non può certamente essere intesa nel senso di recepire i valori certificati dal laboratorio esterno scelto dalla ricorrente, avendo l'Ente semplicemente preso atto della discrepanza tra i valori rilevati dallo SME e quelli attestati dal laboratorio di parte, cercandovi una giustificazione ed avendo, comunque, concluso nel senso che “*per il parametro CO ci sono tutte le condizioni per affermare che c'è un supero, in quanto il CO ha uno SME che è calibrato in QAL2 e, come da comunicazione della Ditta, non presenta problemi*”.

5.1.- In merito alle contestazioni sub VI e VII, cioè “*Sull'asserita inosservanza alla prescrizione E7 II) dell'Allegato Tecnico all'Atto Dirigenziale PD/506 del 28.05.2020 s.m.i.*”, la società ha dedotto che non risulterebbero integrati i presupposti di fatto di cui alla prescrizione, vale a dire “*eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente*” ed “*eventi di superamento dei limiti prescritti*” tali da fare sorgere l'obbligo di comunicazione all'Autorità competente, al Comune, alla Provincia, all'Ente gestore della fognatura e ad Arpa, argomentando in ordine all'assenza di pregiudizio per l'ambiente, alla pregressa segnalazione e sostenendo, comunque, il mancato superamento dei limiti sulla scorta delle attestazioni del laboratorio esterno.

5.2.- Il motivo è infondato.

Si rileva, infatti, che il mancato funzionamento dello SME integra certamente un inconveniente e che lo stesso può reputarsi influente, in modo significativo, sull'ambiente.

Tanto si afferma in quanto l'operatività del sistema di controllo in continuo prescritta dall'AIA è consustanziale al funzionamento dell'impianto, come si ricava anche dall'allegato 1 al DDS Regione Lombardia n. 4343 del 27.4.2010 (“*Misure tecniche per installazione e gestione SME*”), secondo cui “*Il sistema di controllo in continuo può essere fermato solo in caso di arresto totale dell'impianto di produzione per attività straordinarie quali ad esempio adeguamenti tecnologici, interventi di ristrutturazione, ecc. Tali eventi, codificati in termini di procedure di gestione e di comunicazione all'interno del MG, potranno avvenire solo previa comunicazione all'ACC. In nessun caso, durante fasi di fermata che si verificano tra un transitorio di arresto e il successivo avvio in periodi di esercizio lo SME può cessare la sua funzione di monitoraggio delle emissioni*”.

Detta previsione è chiara: l'impianto non può operare senza che sia funzionante lo SME o senza che, in presenza di attività straordinarie che lo rendano inattivo, sia intervenuta una previa comunicazione alle Amministrazioni. Lo scopo della comunicazione, in queste ultime evenienze, è di consentire all'Amministrazione di attuare contromisure.

Va da sé che anche in caso di mancato funzionamento dello SME è necessario darne comunicazione alle autorità competenti: in difetto, non essendo possibile aver contezza del superamento dei limiti emissivi, risulterebbe preclusa anche l'attivazione delle contromisure, integrando tale situazione, *ex se*, un pericolo.

Detta interpretazione è, peraltro, coerente con i principi di origine comunitaria che permeano la materia ambientale, quali quelli di precauzione e prevenzione.

Inoltre, la comunicazione del 25.3.2022, di cui si è già ampiamente trattato al punto 3.2., non integra certamente comunicazione di indisponibilità dello SME, avendo segnalato solamente “*alcune imprecisioni di misurazione nei sensori degli SOx e della portata fumi*”.

Non possono neppure assumere rilievo escludente del mancato superamento dei parametri gli esiti dei controlli attestati dal laboratorio esterno, e ciò in quanto non conformi alle prescrizioni dell'AIA, in quanto non implicanti monitoraggio in continuo tramite SME.

Da ultimo, si rileva – nell'assenza di prove da parte della ricorrente sul punto - come emerga dalla relazione ispettiva del

21.11.2022 che la società non abbia provveduto alla comunicazione – negli stringenti termini sopra richiamati – del superamento dei limiti fissati nell’AIA per E19A, trasmessi, quanto al primo semestre 2022, “in blocco” in data 1.8.2022.

6.1.- Quanto alla contestazione sub II, ovvero “*Sull’asserita violazione del punto VI) della sezione E2.4 Prescrizioni generali dell’Allegato Tecnico all’Atto Dirigenziale PD/506 del 28.05.2020 s.m.i. per non aver comunicato i superi dei valori limite in S1 ed S6 rinvenuti in AIDA*”, la società ha dedotto la mancata violazione della prescrizione che impone di dare “*comunicazione immediata all’autorità competente e all’ARPA di eventuali anomalie*” con riferimento agli impianti S1 e S6, che scaricano nel Lago di Mezzo i reflui “di natura civile” dello stabilimento, previo trattamento in depuratore. A suo dire, infatti, il rispetto della prescrizione emergerebbe dalla circostanza che il superamento dei valori è stato rilevato da Arpa proprio esaminando i dati regolarmente trasmessi tramite il portale AIDA, negando la sussistenza di anomalie a riguardo.

6.2.- La doglianza è infondata e la ricorrente confonde due piani differenti.

Il punto VI) della sezione E2.4 dell’allegato tecnico prescrive che “*Deve essere data comunicazione immediata all’autorità competente e all’ARPA di eventuali anomalie dell’impianto*”: tale obbligo, la cui violazione è contestata, è ben diverso da quello che impone l’inserimento dei dati in AIDA.

L’adempimento di quest’ultimo incombente, infatti, non esonerava la società dal fornire “*immediata comunicazione*” di anomalia (ricomprensente certamente situazioni di superamenti dei limiti prescritti) e ciò per scongiurare – nella già evidenziata ottica preventiva – qualsivoglia pericolo per l’ambiente, essendo differenti le *ratio* e le tempistiche sottese alle due diverse comunicazioni (entro il 30 aprile di ogni anno, quanto ad AIDA e con riferimento ad ogni singolo evento anomalo, quanto alla prescrizione qui rilevante).

7.1.- Da ultimo, con riferimento alla contestazione sub II, cioè “*Sull’asserita violazione del punto II) sezione E2.4 Prescrizioni generali dell’Allegato Tecnico all’Atto Dirigenziale PD/506 del 28.05.2020 s.m.i.*”, la società argomenta l’insussistenza della violazione, in considerazione del fatto che le due concessioni all’emungimento d’acqua pubblica non rientrerebbero fra i titoli abilitativi ambientali da ricomprendere in AIA, evidenziando come, in ogni caso, la tabella B3.1 asseritamente violata si limiterebbe a indicare una “stima” dei consumi idrici dello stabilimento e non un suo “limite”. La ricorrente ha, poi, negato di non aver adottato le misure tecniche e gestionali necessarie a ridurre gli sprechi, giustificando il maggior utilizzo dell’acqua dai pozzi con l’imprevista presenza di alghe nelle acque di lago di Mezzo nel corso del 2021, con conseguente impedimento di utilizzo della sua acqua nel processo produttivo.

7.2.- Il motivo è infondato.

La società, all’epoca della diffida, era titolare di due autorizzazioni al prelievo di acque sotterranee per usi industriali “per piccola derivazione” dai pozzi n. 2 e 3, rilasciate dalla Provincia con atti PD n. 893 e 894 del 26.6.2017, per un quantitativo complessivo di 599.184 m3, con scadenza 26.6.2022; la stessa era stata altresì autorizzata al prelievo di acque superficiali “per grande derivazione” dal Fiume Mincio - Lago di Mezzo, con provvedimento n.1123 del 27.3.1972 di Regione Lombardia.

Nel corso delle verifiche ispettive Arpa ha rilevato dalle registrazioni un prelievo di acqua da pozzo per un quantitativo pari a mc/anno 713.829, di molto superiore ai 599.184 mc/anno autorizzati.

Con la diffida, tuttavia, la Provincia di Mantova non ha contestato la violazione dei limiti autorizzativi (in quanto effettivamente estranei all’AIA), bensì la violazione della prescrizione di cui al punto II) sez. E.4 dell’AIA, che imponeva all’azienda di adottare le migliori soluzioni tecniche e gestionali per ridurre il consumo idrico, stimato, quanto al pozzo, dall’AIA stessa in 574.560 m3, quantità inferiore sia a quella oggetto di autorizzazione e, ai fini rilevanti, al consumo effettivamente rilevato e, sotto il profilo materiale, non contestato.

Non può, ai fini di escludere la violazione, avere alcun valore la dedotta presenza di alghe nel Lago di Mezzo, che avrebbe reso necessario ricorrere ad un maggior consumo dell’acqua del pozzo, posto che tale problematica – invero non documentata - avrebbe potuto essere tempestivamente prevista e risolta, come poi, effettivamente, è stato fatto con attivazione di sistemi *ad hoc* a seguito della diffida stessa.

8.- In definitiva, il ricorso, siccome infondato, viene respinto.

9.- Le spese di lite possono essere compensate, atteso che la ricorrente, pur senza prestare acquiescenza, ha ottemperato alla diffida.

(Omissis)